

**Mozione n. 119
del 6 dicembre 2018**

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Costituzione Italiana recita che:
- "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";
- la salvaguardia della dignità dell'essere umano in quanto individuo indipendente, deve essere considerata sempre un obiettivo posto al centro dell'attenzione della società in cui viviamo;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche è una misura fondamentale per consentire a tutti i cittadini aventi una ridotta capacità motoria o sensoriale di poter vivere e muoversi in maniera indipendente;
- l'autonomia di movimento, in qualsiasi forma realizzata e, quindi, anche mediante l'utilizzo di ausili per la mobilità, è valore irrinunciabile per ogni individuo in quanto espressione della propria libertà;

CONSIDERATO CHE

- secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 le unità immobiliari, sedi di attività aperte al pubblico, tra le quali rientrano le attività commerciali, devono soddisfare al requisito della "visitabilità", per cui deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione e agli spazi nei quali il cittadino entra in contatto con la funzione svolta dall'attività che ha sede in quel determinato luogo;
- tale Decreto prevede altresì, per le attività che presentano una superficie netta pari o superiore ai 250 metri quadrati, che deve essere garantita l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico;
- tali disposizioni trovano applicazione nei casi di nuove edificazioni o in quelle che sono oggetto di ristrutturazione completa, per cui il mancato soddisfacimento di quanto richiesto dalla norma comporta il mancato rilascio della agibilità dei locali;
- la Delibera di Giunta Regionale 27 marzo 2001, n. 424 Pubblicata nel B.U. Lazio 20 giugno 2001, n. 17, S.O. n. 4 nello stabilire le linee guida per la normativa sulle barriere architettoniche, prevede l'obbligo per il dirigente preposto, nel rilasciare la licenza di agibilità, di accertare che le opere stesse siano state eseguite nel rispetto delle leggi sull'accessibilità e sul superamento delle barriere architettoniche ed in conformità alla concessione o autorizzazione;
- la normativa vigente prevede indirizzi chiari e vincoli per il rilascio della concessione o autorizzazione per i servizi igienici dedicati alle persone con disabilità;

VISTO CHE

- ad oggi la maggior parte degli esercizi presenta condizioni che non permettono la fruizione dei servizi commerciali e che limitano o impediscono l'accessibilità delle stesse aree

commerciali e degli spazi interni alle persone con limitate capacità motorie;

- l'attuale Amministrazione ha messo in campo stanziamenti ed interventi riferibili alle azioni sui PESA (piani abbattimento barriere architettoniche), con interventi concentrati sulle urgenze di accessibilità relativi alla viabilità dei Municipi;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA CAPITOLINA

- a prevedere un canale dedicato alla segnalazione delle barriere architettoniche inerenti gli esercizi commerciali da parte dei cittadini;
- ad attivarsi affinché, anche a seguito del rilascio di concessione o autorizzazione, vengano messe in atto tutte le azioni utili e necessarie a garantire l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione dei servizi per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale;
- tutte le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte al pubblico che non presentino un ingresso accessibile siano tenute, entro 6 mesi dall'approvazione della presente mozione, a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l'accesso alle persone con disabilità, quali, a titolo di esempio, rampe mobili (o altre soluzioni quali elevatori o simili) e campanello di chiamata (cd. visitabilità condizionata)" ed entro 12 mesi al completo adeguamento degli accessi alla normativa vigente. Nel territorio della città storica, a causa della conformazione peculiare del tessuto storico, i tempi di adeguamento potranno essere aumentati di un anno nel caso di esercizi commerciali con particolari difficoltà di intervento;
- ad intervenire presso il Governo e la Regione Lazio con lo scopo di ottenere un ampliamento dei fondi estendendo gli attuali criteri in relazione all'accessibilità delle aree commerciali con particolare attenzione alla grande distribuzione ed ai trasporti pubblici;
- a prevedere sgravi per i singoli esercizi commerciali per l'acquisto delle attrezzature e/o all'adeguamento degli accessi alla normativa vigente prevedendo interventi a scomputo anche sul canone cosap (ove applicabile);
- ad intraprendere, insieme alle Commissioni competenti, un percorso partecipato con le associazioni di categoria per la definizione di un cronoprogramma per la realizzazione del programma di superamento delle barriere architettoniche prima in alcune aree pilota e poi progressivamente nel resto della Capitale.

F.to: Coia, Angelucci, Catini e Ficcardi.

La suesposta mozione è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina con 27 voti favorevoli, nella seduta del 6 dicembre 2018.